



Costituzione e scopi.

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana agli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituito con sede in via S. Gregorio 7 in Sovere, un Circolo territoriale che assume la denominazione di "Circolo A.R.C.I. Sovere".

Art. 2 - Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico, unitario e antifascista. Non persegue finalità di lucro e aderisce all'A.R.C.I.- Associazione di Cultura, Sport e ricreazione, riconosciuta con D.M. del 2 agosto 1967 n° 1017022/12000 A, di cui condivide finalità e programma d'azione.

Art. 3 - Sono compiti del Circolo:

a) essere protagonisti di lotta e di iniziativa per la crescita democratica del Paese e per l'affermazione Culturale, politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini, attraverso una effettiva pluralità di partecipazione alle decisioni.

b) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra Circoli e altre organizzazioni democratiche.

c) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a sod-

disfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - La presentazione di domanda d'ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo del Circolo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 7 - I soci e i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.

Art. 8 - I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della

cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

#### Patrimonio sociale-

Art. 9 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dal fondo di riserva.

Art. 10 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### Bilancio-

Art. 11 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 12 - Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- Il 10% al fondo riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative a carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

#### L'Assemblea-

Art. 13 - Le Assemblee dei soci possono essere

ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo dello anno successivo. Essa:

- Elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva il bilancio

- procede alla nomina delle cariche sociali;

- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2° dell'art. 12 del presente statuto

- delibera su tutte le questioni attinenti la questione sociale.

Art. 15 - L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni volta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;

- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 16 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costitui-



ta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 17 - per deliberare sulle modifiche da apporre allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei  $\frac{3}{5}$  dei presenti.

Art. 18 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per la elezione alle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione parteciperanno tutti i soci.

Art. 19 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

#### Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti tra i soci. Il consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 21 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Cassiere, fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione,

la radiazione e l'espulsione dei soci. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da essa nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consuntivo.

Art. 24 - Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al ~~XX~~ vicepresidente.

#### Collegio Sindacale-

Art. 25 - Il collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consuntivo.

#### Scioglimento del Circolo-

Art 26 - La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

Art 27 - In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente

statuto.

Disposizione finale-

Art. 28 - Per quanto non compreso nel presente  
statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei  
partecipanti.